*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 135° — Numero 178**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 1° agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1994, n. 475.

**Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti e di parcheggi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale*

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.

2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario, una volta completate le procedure di cui ai commi 5 e 6, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e private adottate per il 1993. Le regioni assegnano le quote del contributo agli enti locali ed alle aziende entro tre mesi dalla avvenuta erogazione da parte dello Stato.

3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al limite del 70 per cento e inferiore al limite del 40 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4. L'eventuale eccedenza sarà ripartita tra le regioni secondo le aliquote di cui al comma 2.

4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consultivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati e sulla loro capacità di rappresentare le situazioni patrimoniali, le situazioni finanziarie ed i risultati economici conseguiti dalle aziende.

5. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 2, le regioni devono trasmettere, entro il termine del 31 dicembre 1994, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994.

6. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non siano stati effettuati i trasferimenti di competenza delle regioni e degli enti locali relativi ai disavanzi e risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

7. A decorrere dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 1996, l'erogazione del contributo è sospesa per le aziende di trasporto che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi, rispetto a quello relativo al 1993, pari rispettivamente:

*a)* ad almeno sette punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale misura;

*b)* ad almeno cinque punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed inferiore al 30 per cento;

*c)* ad almeno quattro punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento, fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non peggiorare tale rapporto.

8. La sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma 7 può valere per il periodo massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi nelle misure previste al medesimo comma 7, viene meno per le aziende il diritto all'erogazione del contributo e il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi del traffico e i costi sia inferiore al 15 per cento.

9. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.

## Art. 2.

### *Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale*

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonché le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, definiscono, mediante apposite conferenze di servizi promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993 e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 30 settembre 1994.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

3. I proventi del traffico delle aziende esercenti i servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi di esercizio. Le aziende devono comunque conseguire, a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 1996, un miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi di esercizio, rispetto a quello relativo al 1993, pari rispettivamente:

*a)* ad almeno sette punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale misura;

*b)* ad almeno cinque punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed inferiore al 30 per cento;

*c)* ad almeno quattro punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento, fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non peggiorare tale rapporto.

4. Qualora si accerti il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi di esercizio di cui al comma 3, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie di cui al comma 2.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

## Art. 3.

### *Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico*

1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 2 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi

sono preliminari alla definizione, da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare da trasmettere al Parlamento prima dell'approvazione per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia. Il piano deve essere approvato entro il 30 settembre 1994.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti d'impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui alla data di entrata in vigore del presente decreto nel capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Parcheggi*

1. L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1.* I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari esistenti, anche in contrasto con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti o adottati. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni ed ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.

*2.* L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti o adottati, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

*3.* Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma e 1121, terzo comma, del codice civile.

*4.* Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti o dimoranti nel territorio del comune. Gli atti di cessione a soggetti diversi sono nulli.

*5.* I comuni nell'ambito del programma urbano dei parcheggi possono concedere, previa determinazione dei relativi criteri, il diritto di superficie su aree comunali, purché non ubicate in zone sottoposte ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi da destinare, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, comma 7, a pertinenza di immobili privati, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942,

n. 1150, e successive modificazioni. In attuazione di detta facoltà i comuni sono tenuti ad emanare entro il trenta settembre, con cadenza triennale, previo parere del consiglio di circoscrizione, un bando aperto a residenti o dimoranti nel territorio del comune, proprietari e non proprietari, e a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, avendo riguardo al ripristino ambientale; all'arredo urbano e ai collegamenti con la viabilità; al numero dei mandanti o acquirenti; alle qualità del progetto proposto; ai tempi di realizzazione; al programma di manutenzione. La domanda di ammissione alla assegnazione di aree per la realizzazione di parcheggi privati deve essere accompagnata da un progetto preliminare elaborato da un professionista iscritto all'albo di appartenenza, contenente schemi grafici ed una relazione concernente le soluzioni per la sicurezza statica in relazione all'indagine geologica; lo spostamento delle reti; i dispositivi di sicurezza; gli elementi conoscitivi e metodologici per la verifica e la tutela dei beni storici ed archeologici. Ai fini dell'assegnazione delle aree devono essere presentate idonee garanzie consistenti in una: fidejussione bancaria sul cento per cento dell'importo dei lavori principali ed accessori, nonché in una polizza assicurativa per danni agli edifici confinanti. In ogni caso, la costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

*a)* la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novantanove anni;

*b)* il dimensionamento dell'opera ed il piano economico finanziario previsto per la sua realizzazione;

*c)* i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;

*d)* i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per gli eventuali adempimenti;

*e)* il corrispettivo della concessione del diritto di superficie;

*f)* il prezzo massimo di cessione dello spazio di parcheggio e i criteri di revisione di detto prezzo nel tempo.

*6.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando mediante stipula della convenzione di cui al comma 5.

*7.* Per ciascun intervento il diritto di superficie sul soprasuolo o sul sottosuolo di aree di proprietà comunale per realizzare parcheggi, eventualmente non assegnato ai residenti o dimoranti proprietari o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato a residenti o comunque dimoranti nel territorio del comune non proprietari, anche riuniti in associazioni o cooperative. Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano associazioni o cooperative di residenti o dimoranti non proprietari, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati. I membri delle predette associazioni o cooperative diventano in tal caso contitolari del diritto di superficie. Nel caso di cessazione del rapporto giuridico in forza del quale il residente o dimorante non proprietario godeva della porzione di fabbricato per il quale sia divenuto contitolare del diritto di superficie sui parcheggi, la quota di contitolarità deve essere attribuita, nell'ordine, al proprietario della porzione di fabbricato, al nuovo utente a qualsiasi titolo di detta porzione, alla associazione o cooperativa costituita fra non proprietari. Il prezzo di cessione non potrà essere superiore a quello risultante della convenzione di cui al comma 5.

*8.* Le opere di cui al comma 5 sono soggette ad autorizzazione gratuita.

*9.* I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso.

*10.* Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 5, effettuati da enti o imprese di assicurazione, sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 e 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e successive modificazioni.».

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato per problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e provvede alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati devono possedere, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122. La rideterminazione dei costi standard e delle modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della quantificazione del contributo previsto dalla citata legge n. 122 del 1989, è stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti, tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

3. Per il 1994, il bando di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di cui al comma 2 del presente articolo. Le assegnazioni devono avvenire entro i successivi centottanta giorni.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dal comma 1 del presente articolo, i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, sempreché i comuni provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di cui al comma 2 del presente articolo, alla concessione del diritto di superficie delle aree.

5. Le Ferrovie dello Stato S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, le società di gestione degli aeroporti e dei porti e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi di interscambio, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, su aree di propria disponibilità, con esclusione dei centri storici e delle aree tutelate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono soppresse le parole: «La realizzazione di tali parcheggi non è ammessa ai contributi di cui all'articolo 7».

7. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

Art. 5.

*Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi*

1 Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualità del programma urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualità di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di centottanta giorni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza provvede a revocare le somme assegnate alle regioni ed ai comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di revoca può avvenire anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative.

3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca di cui al comma 2, sono assegnate alle categorie di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, previa domanda dei singoli interessati inviata, entro centocinquanta giorni dall'adozione del provvedimento di revoca, al Presidente del Consiglio dei Ministri. In difetto di domande presentate ai sensi del presente comma, le suddette disponibilità sono riassegnate, su conforme parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi di cui rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla medesima Conferenza.

Art. 6.

*Trasporti rapidi di massa*

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è composta dai seguenti membri nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione:

*a)* un avvocato dello Stato;

*b)* un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

*c)* due dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione ed uno dei lavori pubblici;

*d)* tre esperti in materia di trasporti;

*e)* un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, designato dal presidente della Conferenza medesima.

3. Sono soppresse la commissione costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

4. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855, e 7-*ter* del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, nonché le disposizioni di cui al regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336,

convertito dalla legge 28 dicembre 1936, n. 2424, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha facoltà di nominare i commissari e i vice commissari governativi anche tra persone estranee alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di provata capacità e professionalità.

Art. 7.

*Trasporti pubblici locali*

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali nonché a fune è a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1993.

3. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994. Tali disponibilità possono essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al comma 1.

4. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.

Art. 8.

*Interporti*

1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2, della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3 del presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi, gli interporti dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

*a)* dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

*b)* dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

*c)* dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

*d)* dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale;

*e)* dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.

2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7 del presente articolo.

3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: «gli interporti di primo e di secondo livello» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti».

4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

*a)* corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

*b)* avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

*c)* presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

*d)* prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, una spesa per investimenti complessiva per la quale il concorso dello Stato non superi il 60 per cento dell'importo;

*e)* dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

*2.* Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché dallo studio di impatto ambientale.».

6 L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti:

*a)* il programma di costruzione dell'infrastruttura;

*b)* la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

*c)* i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;

*d)* l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costituzione,

*e)* l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;

*f)* i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicità della gestione.

*2.* Alla convenzione deve essere allegato lo studio di impatto ambientale.».

7. L'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* I soggetti di cui all'articolo 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascuno anno possono esserlo negli esercizi successivi.

*2.* A favore dei soggetti ammessi ai contributi, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere un contributo in misura non superiore al 60 per cento dell'importo complessivo della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

*3.* Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato di lire 5 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991, 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».

8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 4».

9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n 241.».

10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole «o concessionarie».

Art. 9.

*Modificazioni di norme discriminatrici nei confronti dei titolari di patente di guida italiana*

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.»;

*b)* al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla guida» sono inserite le seguenti: «e alla velocità» ed è soppresso l'ultimo periodo;

*c)* al comma 5 dopo le parole: «limiti di guida» sono inserite le seguenti: «e di velocità».

2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;

*b)* al comma 2 sono soppresse le parole: «degli autoveicoli e»;

*c)* è soppresso il comma 3.

Art. 10.

*Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici.*

1. In attesa della concessione da parte del Ministero della sanità delle autorizzazioni all'effettuazione delle visite di accertamento per gli aspiranti ed i titolari di

licenze ed attestati aeronautici, a decorrere dal 1° agosto 1994 le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica o spaziale anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformità ai requisiti psico-fisici fissati dall'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psicofisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità, in duplice copia, una delle quali è trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato è documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati.

Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MARONI, *Ministro dell'interno*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0519

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1994, n. 476.

**Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Venezia e Chioggia)*. — *1.* I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

*2.* I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

*3.* Negli ambiti indicati nel comma 1 del presente articolo, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende

artigiane produttive, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 30 settembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.

*4.* Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

*5.* Le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti civili con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

*6.* In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.».

Art. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.».

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «a Venezia insulare, alle isole della laguna» sono sostituite dalle seguenti: «al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del Lido, al litorale di Pellestrina».

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale publica».

3. All'articolo 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

*a)* quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

*b)* quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire l'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

«*4.* Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, e di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.».

6. All'articolo 6, primo comma, lettera *d)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dell'intero territorio comunale.».

Art. 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

Art. 5.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

**94G0520**

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1994, n. **477.**

**Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo*

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione centrale dal presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:

*a)* autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

*b)* nulla osta per i numeri isolati di arte varia in *night club;*

*c)* parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

*d)* concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, *festival* e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere o interesse locale o regionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni entro il 31 dicembre 1995 dei necessari mezzi finanziari.

6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche e private da versare ad un apposito capitolo di entrata da riassegnare al Fondo per essere destinata all'all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica.

8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui al comma 7.

Art. 2.

*Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport*

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti ed organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

*a)* definizione delle politiche di settore, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle Organizzazioni multilaterali ed alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

*b)* svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

*c)* predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

*d)* esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

*e)* esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

*f)* raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

*g)* controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

*h)* funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del Fondo unico per lo spettacolo.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Art. 3.

*Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo*

1. In attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si procede a:

*a)* riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

*b)* riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

*a)* le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e sentito il consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale secondo le previsioni di cui all'articolo 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

*b)* il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. In attesa del riordino di detti enti, per quanto concerne in particolare l'Ente teatrale italiano, il consiglio di amministrazione è composto, oltre il presidente, da quattro esperti scelti e nominati dall'Autorità di Governo competenente in materia di spettacolo. Il consiglio svolge le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 14 dicembre 1978, n. 836, nonché quelle attribuite dall'articolo 6 della medesima legge al comitato esecutivo;

*c)* è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

*d)* per il riordino dell'ENIT si procede secondo i princìpi di cui alla lettera *b)*; l'ENIT può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni.

Art. 4.

*Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, nonché a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.

Art. 5.

*Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato a

decorrere dal 1° luglio 1994 nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento nei ruoli di cui al presente comma.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

Art. 6.

*Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria*

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, che abbiano carattere o interesse regionale o locale, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Art. 7.

*Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

*a)* la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

*b)* la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

*c)* la disciplina recata dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, in materia di pubblica sicurezza;

*d)* la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

Art. 8.

*Condono previdenziale per le attività dello spettacolo*

1. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 31 dicembre 1994. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento della prima rata del condono previdenziale è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

Art. 9.

*Disposizioni particolari*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può

estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«*4*. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, due delle componenti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, tre delle componenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, e due delle componenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)* del medesimo comma.».

3. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di minore retribuzione, nonché in termini di cessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

4. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il ricalcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50%, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla Autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994.».

6. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo,» sono sostituite dalle seguenti: «In aggiunta al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, sul fondo e nei termini di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,»;

*b)* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo.».

7. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

**94G0521**

---

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1994, n. **478**.

**Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche, adottando una nuova e più snella disciplina normativa in materia di imprenditorialità giovanile, di pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno, di ricerca applicata, di società miste per i pubblici servizi e di forniture e appalti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Imprenditorialità giovanile*

1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse rientrate nella loro disponibilità a seguito delle dismissioni delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente decreto affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previsti dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

7. Il presente articolo sostituisce l'articolo 14 del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

*Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno*

1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonché l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.

3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.

4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole del Consiglio tecnico scientifico per la programmazione economica.

5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.

Art. 3.

*Ricerca applicata*

1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la più ampia integrazione tra la componente industriale, delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati, possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili tra imprese industriali o tra imprese artigiane manifatturiere, anche con la partecipazione minoritaria di imprese non industriali, di università, di istituti ed enti pubblici di ricerca, anche a carattere regionale, di laboratori di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 46 del 1982.

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.».

Art. 4.

*Società miste per i servizi pubblici*

1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche; si provvede con

regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria. Il comma 3 del medesimo articolo è soppresso; è altresì soppressa la limitazione temporale per il rilascio della garanzia fidejussoria da parte dell'ente locale partecipante, di cui al comma 7 dell'articolo 12.

2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera *e)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché delle aziende speciali e dei consorzi, di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 1° gennaio 1995. Entro il medesimo termine, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

4. Le aziende speciali di cui al comma 3 sono autorizzate a costituire, per lo svolgimento di attività complementari o strumentali a quelle istituzionali, società per azioni e a responsabilità limitata e ad acquisire partecipazioni nelle società predette. Le aziende speciali possono, inoltre, stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali e con soggetti pubblici e privati per la gestione extraterritoriale delle loro attività e partecipare a gare o a trattative private per l'affidamento in concessione di pubblici servizi da parte di altri enti locali.

5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

*a)* il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

*b)* i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

*c)* il conto consuntivo,

*d)* il bilancio di esercizio.

Art. 5.

*Forniture e appalti pubblici*

1. L'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, salvi gli articoli 3, 31, comma 1, 35, 36 e 37, resta sospesa sino al 31 dicembre 1994. In data 1° gennaio 1995 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi» e sono soppresse le parole: «e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4».

3. Sono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici i casi contemplati dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.

4. Sino al termine di cui al comma 1 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

6. Sino al 31 dicembre 1994 si applicano le norme previgenti all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali».

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

**94G0522**

## DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479.

**Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Disposizioni di carattere generale*

1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici:

*a)* l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

*b)* l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;

*c)* l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica;

*d)* l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ente istituito dall'art. 2 del presente decreto legislativo, per quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.

Art. 2.

*Istituzione dell'IPSEMA*

1. È istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e avente sede in Roma, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), che svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla Cassa marittima adriatica, alla Cassa marittima tirrenica, alla Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

2. Le casse di cui al comma 1 sono soppresse. Il nuovo Istituto succede alle casse soppresse e permane nella titolarità dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario.

3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 è trasferito all'Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza nonché, fino alla data di approvazione del primo contratto collettivo, il trattamento giuridico ed economico fruito. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma dei posti degli enti soppressi effettivamente coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 1995, l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica, ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6.

4. L'Istituto è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni, e la legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 3.

*Ordinamento degli enti*

1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli enti:

*a)* il presidente;

*b)* il consiglio di amministrazione;

*c)* il consiglio di indirizzo e vigilanza,

*d)* il collegio dei sindaci;

*e)* il direttore generale.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; approva il proprio regolamento interno; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, le direttive di carattere generale relative all'attività istituzionale dell'ente. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico- amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: *a)* per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; *b)* per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; *c)* per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera *e)*, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Art. 4.

*Istituzione dell'INPDAP*

1. È istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico con sede in Roma, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. L'INPDAP, secondo criteri di economicità ed imprenditorialità, svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono all'omonimo ente e le altre funzioni di cui al presente titolo.

2. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993 affidavano all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

3. È confermata la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993, degli enti, dell'istituto, delle casse e della direzione generale indicati al comma 2. Con effetto da tale data l'INPDAP succede agli enti soppressi nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome, nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto, al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Sono istituiti i comitati di vigilanza delle gestioni autonome con il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; proporre le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. Alla composizione di tali organi si provvede con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni di ciascun comitato corrispondono.

4. Al fine di consentire all'INPDAP di provvedere all'erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato attraverso una apposita gestione separata, con provvedimento di legge sono stabiliti i termini di decorrenza, le aliquote e le modalità con cui le amministrazioni statali versano all'Istituto le corrispondenti contribuzioni per ciascun dipendente.

5. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione, da parte dell'INPDAP, dei compiti di erogazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto comunque spettanti ai dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

Art. 5.

*Ordinamento dell'INPDAP*

1. L'INPDAP è iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inscrito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso si applicano le disposizioni, oltre che della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato. Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto è collocato fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici degli enti in esso confluiti. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'istituto e della direzione generale di cui all'art. 4, comma 2. A tale scopo l'Istituto può stipulare apposite convenzioni, sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, per regolare i rapporti finanziari per l'esercizio di tale attività. L'INPDAP può attuare progetti finalizzati alla riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni, volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, destinando a tale scopo appositi stanziamenti in bilancio.

4. La dotazione organica provvisoria dell'INPDAP è costituita dalla somma dei posti in organico degli enti e degli altri soggetti soppressi nonché delle unità di personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso le casse della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza.

Art. 6.

*Personale dell'INPDAP*

1. Il personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso gli enti soppressi di cui al comma 2 dell'art. 4 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'istituto o la cassa di provenienza, fino alla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica.

2. Il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonché quello dei ruoli della ragioneria generale dello Stato in servizio continuativo presso la ragioneria centrale istituita con l'art. 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, è trasferito all'INPDAP. Esso può optare, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica, di rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. I trasferimenti e le opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. Il personale, fino all'inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza e il trattamento giuridico ed economico di provenienza. Successivamente, allo stesso è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il predetto trattamento economico e quello spettante in qualità di dipendente dell'Istituto, ove il trattamento economico di provenienza risulti superiore.

3. All'inquadramento del personale trasferito all'INPDAP si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione deliberate dall'organo di amministrazione ed approvate dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del tesoro, entro novanta giorni dalla data di approvazione della dotazione organica. All'eventuale personale in eccedenza si applicano le norme in materia di mobilità.

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto per il trattamento pensionistico, a decorrere dal 1° gennaio 1994, all'INPDAP, fermo restando per il personale in servizio alla stessa data il diritto di optare, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il mantenimento del trattamento in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al comma 2 può optare per l'iscrizione, ai fini del trattamento pensionistico, all'INPDAP, entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

5. Al personale dell'INPDAP compete, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai quali il personale era iscritto verseranno all'INPDAP entro centoventi giorni dalla predetta data le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993. L'INPDAP provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data, l'importo dell'indennità di anzianità corrispondendo al personale interessato, entro centoventi giorni dalla data del versamento, l'eventuale eccedenza rispetto all'intero importo versato.

6. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data. Resta salva la possibilità di definire apposite convenzioni con l'Avvocatura generale dello Stato per la disciplina della materia legale.

Art. 7.

*Disposizioni transitorie*

1. In attesa della costituzione degli organi ordinari degli enti di cui all'art. 1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disposta, per ciascuno degli enti stessi, una gestione commissariale.

2. Fino alla costituzione dei collegi dei sindaci, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, per l'INPS e l'INAIL, nonché per le casse soppresse di cui all'art. 2, continuano ad operare i collegi dei sindaci in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Per l'INPDAP il collegio dei sindaci operante alla data di entrata in vigore del presente decreto è integrato secondo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 3.

4. I direttori generali degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, nonché degli enti soppressi ai sensi del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono collocati in posizione soprannumeraria presso gli enti di appartenenza fino alla scadenza del rispettivo contratto, ed entro trenta giorni dalla medesima data si provvede al conferimento delle rispettive funzioni.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, all'INPDAP, all'INPS, all'INAIL e all'IPSEMA, si applicano le disposizioni delle legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS e dell'INAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL.

3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate entro il 31 dicembre 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*. BIONDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

*Note alle premesse*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi vaolre di legge e i regolamenti.

— Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: «Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza».

*Nota all'art. 1*

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D Lgs 3 febbraio 1993, n 29, è il seguente

«Art. 17 *(Regolamenti)* — 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare.

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e) (soppressa).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte delle legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Note all'art 2*

— Gli articoli 31 e 35 del D Lgs. 3 febbraio 1993, n 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma

dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificati, così recitano:

«Art. 31 (*Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto*). — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

*a)* alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

*b)* alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

*c)* alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai pricipi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-*bis*. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera *c)*, è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta».

«Art. 35 (*Procedimento per l'attuazione della mobilità*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'art. 10, nonché, per quanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:

*a)* i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

*b)* i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33;

*c)* i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi;

*d)* le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'art. 10.

2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:

*a)* inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;

*b)* trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al personale in esubero;

*c)* trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;

*d)* assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 20, comma 10, presentano carattere di specialità sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari caratteristiche del personale dell'università e degli enti pubblici di ricerca.

4. Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità.

6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilità è disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.

7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati».

— Il comma 6 dell'art. 3 della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede che: «Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-*ter* e 4-*sexies* dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». La categoria prima della tabella ad essa allegata elenca gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza esclusi dalla soppressione prevista dalla detta legge.

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La tabella *B* riporta gli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, aventi un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, che non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti.

— La legge 21 marzo 1958, n. 259, reca: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

*Note all'art. 3:*

— La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici».

— L'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) così recita:

«Art. 3 (*Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale*). — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

— Il testo dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2.

2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento».

— L'art. 8 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Il direttore generale dell'INPS sovraintende all'organizzazione, all'attività e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.

2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario».

— Il comma 2 del citato art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) così prosegue:

«Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto».

— L'art. 48 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, così recita:

«Art. 48 (*Sospensione della esecuzione delle decisioni adottate dai comitati*). — 1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo comma, numeri 3 e 4, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva».

— L'art. 2403 e seguenti del codice civile così recitano:

«Art. 2403 (*Doveri del collegio sindacale*). — Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».

«Art. 2404 (*Riunioni e deliberazioni del collegio*). — Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5) dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso».

«Art. 2405 (*Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee*). — I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio».

«Art. 2406 (*Omissioni degli amministratori*). — Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissioni da parte degli amministratori».

«Art. 2407 (*Responsabilità*). — I sindaci devono adempiere i loro doveri con diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394».

«Art. 2408 (*Denunzia al collegio sindacale*). — Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere».

«Art. 2409 (*Denunzia al tribunale*). — Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.

Se le irregolarità denuziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società».

— I commi 7 e 8 dell'art. 10 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, così recitano:

«7. Il colleggio dei sindaci e costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Il presidente del collegio e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto e designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice presidente del collegio».

— L'art. 2, comma 1, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, nel sostituire il primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, indica, al punto 4), quali organi dell'INPS, i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse».

— L'art. 38 della ripetuta legge 9 marzo 1989, n. 88, così recita:

«Art. 38 (*Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali*). — 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso».

*Note all'art. 5:*

— Per la tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, vedasi in nota all'art. 2.

— Per la tabella allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, vedasi in nota all'art. 2.

— Per il titolo della citata legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda in nota all'art. 2.

— Per il titolo della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda in nota all'art. 3.

— L'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così recita:

«Art. 25 (*Normalizzazione dei conti degli enti pubblici*). — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali, prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, determina gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo».

— L'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (per il titolo si veda in nota all'art. 2), così recita:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o una azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

*Note all'art. 6:*

— L'art. 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 (Norme integrative dell'ordinamento nella Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici), è il seguente:

«Art. 5. — La ragioneria centrale presso le direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è ripartita in due ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di ragioneria centrale presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e ragioneria centrale presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, con l'attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai servizi delle rispettive direzioni generali».

— La legge 22 giugno 1954, n. 523, reca: «Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali».

— L'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (per il titolo si veda in nota all'art. 2), è il seguente:

«Art. 13 (*Indennità di anzianità*). — All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'art. 6».

— La legge 29 gennaio 1994, n. 87, reca: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti».

— La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

— Il testo aggiornato del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 del 24 febbraio 1994.

*Nota all'art. 7:*

— Per il titolo della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda in nota all'art. 3.

*Nota all'art. 8:*

— Il testo del terzo comma dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è il seguente: «Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorrere ad una commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative».

**94G0516**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 luglio 1994.

**Sostituzione della tabella 2 allegata al decreto ministeriale 8 aprile 1994, relativa al pensionamento anticipato del personale dipendente dell'Ente autonomo del porto di Trieste.**

### IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti i decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, e 21 giugno 1994, n. 400, recanti interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1994 e l'allegata tabella 2, con cui, per l'Ente autonomo del porto di Trieste, sono stati determinati la pianta organica, le relative eccedenze e il numero di lavoratori da porre in pensinamento anticipato suddivisi per categorie e livelli professionali;

Visto l'art. 4 del succitato decreto ministeriale in data 8 aprile 1994 che stabilisce che qualora nell'ambito di una categoria o livello professionale le domande presentate siano inferiori alle quote stabilite, le unità disponibili possono essere assegnate ad altra categoria o livello professionale nell'ambito dello stesso ente o azienda sempreché siano state determinate eccedenze e presentate domande;

Vista la nota n. 4062 del 9 giugno 1994 con cui l'Ente autonomo del porto di Trieste, in presenza di un'unità disponibile e non utilizzata di prepensionamento riservata agli impiegati di settimo livello, ha richiesto che questa

venga assegnata alla categoria quadri di ottavo livello, per la quale sono state accertate ulteriori eccedenze, e ha richiesto inoltre che le due unità di prepensionamento previste per il personale operaio di secondo livello vengano assegnate ai due lavoratori, uno di secondo e uno di primo livello che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato domanda di pensionamento anticipato, considerato il fatto che le posizioni del personale operaio di primo e secondo livello sono state considerate congiuntamente nella determinazione della pianta organica;

Ritenuto di poter aderire a tali richieste;

Decreta:

La tabella 2 relativa all'Ente autonomo del porto di Trieste allegata al decreto ministeriale dell'8 aprile 1994 citata in premessa è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

*Il Ministro:* FIORI

ALLEGATO 2

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

| CATEGORIA | Consistenza organica | Pianta organica | Eccedenze | Prepensionamenti assegnati | Ulteriori eccedenze |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | 5 | 4 | 1 | 1 | — |
| Quadri | | | | | |
| Livello IX | 10 | 6 | 4 | 4 | — |
| Livello VIII | 15 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| Livello VII | 5 | 3 | 2 | 2 | — |
| Impiegati | | | | | |
| Livello IX | — | — | — | — | — |
| Livello VIII | — | — | — | — | — |
| Livello VII | 47 | 12 | 35 | 21 | 14 |
| Livello VI | 139 | 44 | 95 | 59 | 36 |
| Livello V | 96 | 39 | 57 | 21 | 36 |
| Livello IV | 28 | 20 | 8 | 4 | 4 |
| Livello III | 3 | 2 | 1 | 1 | — |
| Livello II | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Livello I | | — | — | — | — |
| Operai | | | | | |
| Livello VII | — | — | — | — | — |
| Livello VI | 31 | 2 | 29 | 29 | — |
| Livello V | 147 | 40 | 107 | 40 | 67 |
| Livello IV | 118 | 34 | 84 | 16 | 68 |
| Livello III | 10 | 7 | 3 | 3 | — |
| Livello II | 4 | 3 | 1 | 1 | — |
| Livello I | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Totali . . | 660 | 222 | 438 | 208 | 230 |

94A4937

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 maggio 1994.

**Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Guido Lo Porto e on. Mauro Polli.**

### IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1994 con il quale il sen. avv. Cesare Previti è stato nominato Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1994 con il quale gli on.li Guido Giacomo Lo Porto e Mauro Polli sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Difesa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 16, primo comma, lettera *e)*, del decreto legislativo anzidetto, rientrano nella competenza del dirigente generale l'adozione degli atti di gestione del personale;

Decreta:

Art. 1.

All'on. Guido Giacomo Lo Porto, Sottosegretario di Stato alla difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

provvedimenti concernenti i circoli, le mense e i C.R.D.D.;

provvedimenti relativi alla costituzione e soppressione dei magazzini;

provvedimenti relativi alle scuole ed istituti scolastico-addestrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, alla scuola militare «Nunziatella» ed al collegio navale «Morosini»;

assenso per iscritto alla comunicazione, rilascio di copie e pubblicazione di pareri del Consiglio di Stato.

Lo stesso Sottosegretario è incaricato di seguire e coordinare i problemi del Ministero della difesa derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sul rifornimento idrico delle isole minori.

È altresì incaricato di impartire direttive e formulare orientamenti programmatici concernenti i cappellani militari.

L'on. Lo Porto è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito e il Comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Art. 2.

All'on. Mauro Polli, Sottosegretario di Stato alla difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

atti concernenti le convocazioni, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, delle commissioni di avanzamento del personale militare;

provvedimenti di destinazione di sottufficiali e militari di truppa alle dipendente del Minsitero degli affari esteri per prestare servizio presso le rappresentanze italiane all'estero;

decreti di collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri di sottufficiali da utilizzare per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

atti di diffida ai sensi dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37;

provvedimenti concernenti recupero alloggi di servizio;

decreti, determinazioni e direttive ministeriali e interministeriali in attuazione della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, per quanto di competenza del Minsitro della difesa.

L'on. Polli è incaricato di seguire le problematiche relative alla rappresentanza militare, nonché di assumere e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse allo sport e alle esercitazioni militari, firmando gli atti e provvedimenti inerenti a tali materie.

È altresì incaricato di impartire direttive e formulare orientamenti programmatici concernenti l'associazione dei Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta e la Croce rossa italiana.

L'on. Polli è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare nonché il comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, relativa al passaggio al Ministero dei trasporti della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 3.

Ai fini delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, ai pareri del Consiglio di Stato, si intendono equiparati gli analoghi pareri dei comitati previsti dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare; 16 febbraio 1977, n. 38, concernente ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare e 16 giugno 1977, n. 372, concernente ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

Art. 4.

Sono comunque riservati all'esclusiva competenza del Ministro tutti i provvedimenti di contenuto generale nonché le determinazioni di indirizzo politico.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo per i riscontri di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1994

*Il Ministro:* PREVITI

94A4913

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 1994.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.**

### IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazoine dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria, della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 14 dicembre 1993 al 15 gennaio 1994 nella provincia di Benevento;

piogge alluvionali dal 24 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993 nella provincia di Salerno;

piogge alluvionali dal 24 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 25 dicembre 1993 al 20 gennaio 1994 nella provincia di Caserta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

*Avellino:*

piogge alluvionali dal 24 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Casalbore, Frigento, Montecalvo Irpino, Scampitella, Trevico;

piogge alluvionali dal 24 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Bonito, Caposele, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Guardia Lombardi, Lioni, Montefusco, Montella, Montemarano, Nusco, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, Santa Paolina, Vallata.

*Benevento:*

piogge alluvionali dal 14 dicembre 1993 al 15 gennaio 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Baselice, Benevento, Bonea, Buonalbergo, Calvi, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Circello, Colle Sannita, Dugenta, Foiano di Val Fortore, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Pesco Sannita, Pietrelcina, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, San Nazzaro, Santa Croce del Sannio, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano;

piogge alluvionali dal 14 dicembre 1993 al 15 gennaio 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Apice, Arpaia, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foiano di Val Fortore, Forchia, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Pannarano, Paolisi, Pietraroja, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La Molara, San Lorenzello, San Lupo, San Salvatore Telesino, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio.

*Caserta:*

piogge alluvionali dal 25 dicembre 1993 al 20 gennaio 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Capriati a Volturno, Capua;

piogge alluvionali dal 25 dicembre 1993 al 20 gennaio 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Ailano, Alife, Baia e Latina, Dragoni, Gioia Sannitica, Piedimonte Matese, Pietravairano, Pratella, Desenzano, Raviscanina, Ruviano, Sant'Angelo d'Alife, Vairano Patenora.

*Salerno:*

piogge alluvionali dal 24 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nel territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Capaccio, Controne, Eboli, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Roccadaspide, Scafati, Serre;

piogge alluvionali dal 24 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Cicerale, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Giungano, Laurito, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Palomonte, Polla, Ricigliano, Roccadaspide, Rofrano, Romagnano al Monte, Sacco, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sanza, Serre, Siano, Teggiano, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania;

piogge alluvionali dal 24 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Atena Lucana, Auletta, Battipaglia, Bellizzi, Bracigliano, Buonabitacolo, Caggiano, Cannalonga, Capaccio, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Eboli, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Montesano sulla Marcellana, Nocera Inferiore, Novi Velia, Olevano sul Tusciano, Omignano, Orria, Padula, Polla, Ricigliano, Roccadaspide, Sala Consilina, San Gregorio Magno, San Rufo, Sant'Arsenio, Sassano, Scafati, Serre, Siano, Teggiano, Vallo della Lucania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

*Il Ministro:* POLI BORTONE

94A4914

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 luglio 1994.

**Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria ed amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Visti gli articoli 15 e 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Preso atto dell'ordine del giorno in tema di continuità dei regimi termali INPS e INAIL votato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1991, accolto come raccomandazione dal Governo;

Vista la lettera della Direzione generale dell'INPS n. 14/40/6.CBT/14/13/11160/IMMI/27 del 25 febbraio 1992;

Visti i propri decreti del 12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993 concernenti le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi;

Visto il proprio decreto del 14 aprile 1994 sul differimento dei termini di validità e revisione dell'elenco di tali patologie;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 15 aprile 1994 recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera»;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1993, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Sentiti l'INPS e INAIL che hanno espresso il proprio parere favorevole rispettivamente con lettere prot. n. 140160 del 7 giugno 1994 e s.n. del 20 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unità sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1994, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandate agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'unità sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed alla unità sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

Relativamente agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 16, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e disciplinata dall'art. 2 del decreto Ministro della sanità 12 agosto 1992.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL e secondo le tariffe stabilite dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni più rappresentative delle aziende termali, salva l'attuazione dei nuovi criteri di fissazione delle tariffe determinati con decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

*Il Ministro:* COSTA

---

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse*

— Per il testo del terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del D.L. n. 16/1982 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 37/1989 (Contenimento della spesa sanitaria) è il seguente: «3. Per il triennio 1989-1991 sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'art. 1, lettera *a)*, quintultimo e quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, già prorogate dall'art. 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595».

— Il testo degli articoli 15 e 16 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 15 *(Stabilimenti termali dell'INPS)*. — 1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei decreti di cui all'art. 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sono riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'Istituto, il quale li conferisce in capitale a società per azioni appositamente costituite, che provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di economicità ed efficienza. A tali fini l'Istituto può cedere a privati quote di partecipazione alla predetta società, cui deve, comunque, essere assicurata la partecipazione, a titolo gratuito, della regione e del comune nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo in forza presso gli stabilimenti stessi alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare, entro novanta giorni da tale data, per il mantenimento del rapporto di impiego con l'Istituto.

2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di cui all'art. 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88. È abrogato il terzo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16 *(Disposizioni varie in materia previdenziale)*. — 1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS, da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'art. 5, numeri 5) e 6), ed all'art. 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvederà altresì a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unità, facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

4. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.

5. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.

6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

7. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

*N.B.* — Il beneficio di cui all'art. 16, comma 5, della legge n. 412/1991, relativamente ai dipendenti pubblici, è stato abrogato dall'art. 3, comma 42, della legge n. 537/1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993.

— Il D.M. 12 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1992, reca: «Patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi».

— Il D.M. 27 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1993, concerne: «Integrazione all'elenco di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992 concernente le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi».

— Il D.M. 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994, riguarda: «Differimento del termine di validità e revisione dell'elenco delle patologie ammesse per la fruizione di terapie termali».

— L'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 *(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)*, reca: «Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali».

— Il D.M. 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994, concerne: «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera».

— Il D.M. 12 agosto 1993 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1993.

*Nota all'art. 1*

— Si trascrive il testo del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del D.L. n. 16/1982 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto):

«A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni di cui all'alinea precedente previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali è a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui allo alinea precedente».

*Nota all'art. 2:*

— Per il testo del quinto comma dell'art. 16 della legge n. 412, 1991 si veda nelle note alle premesse.

94A4932

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 21 luglio 1994.

**Elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ed, in particolare, gli articoli 7 e 9 relativi alla costituzione del Consiglio di Presidenza ed alla elezione di parte dei componenti di tale organo;

Considerato che, in relazione alla scadenza per compiuto triennio dell'attuale Consiglio di presidenza, è necessario provvedere alla elezione dei nuovi componenti elettivi del medesimo;

Decreta:

L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di presidenza avra luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, il giorno domenica 27 novembre 1994, con inizio alle ore 9 e temine alle ore 21.

Il termine, entro il quale i magistrati che vi abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all'Ufficio elettorale - Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro n. 13, è fissato al 22 ottobre 1994.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

*Il presidente:* CRISCI

94A4943

## SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del 28 luglio 1994.

**Piano di ripartizione del contributo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 27 e 28 marzo 1994, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 2 del regolamento di attuazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 21 luglio 1994.**

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica;

Richiamati gli articoli 2 e 4 del regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'articolo 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza in data 27 luglio 1994 ha determinato il piano di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato regolamento di attuazione;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, il 27 luglio 1994, ha approvato l'allegato piano di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 27 e 28 marzo 1994, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di attuazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 21 luglio 1994.

Roma, 28 luglio 1994

*Il Presidente:* SCOGNAMIGLIO

ALLEGATO

**PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DI CUI ALLE ELEZIONI DEL 27 E 28 MARZO 1994, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, E DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL SENATO DEL 21 LUGLIO 1994.**

Totale contributi assegnati: 45.422.424.800 Totale Popolazione nazionale: 56.778.031

Piemonte Popolazione: 4.302.565 Quota spettante: 3.442.052.000
Tot. voti validi: 2.711.507
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2.386.014

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PROGRESSISTI | 749.974 | 1.081.908.785 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 404.455 | 583.464.783 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO DELLE LIBERTA' | 996.779 | 1.437.948.457 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| ALLEANZA NAZIONALE | 234.806 | 338.729.975 | Almeno un candidato eletto nella regione |

Valle d'Aosta Popolazione: 115.938 Quota spettante: 92.750.400
Tot. voti validi: 71.841
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 68.522

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| UNITE VALDOTAINS | 13.255 | 17.941.779 | Supera il 15% dei voti validi in un collegio |
| L.VALLEE D'AOSTE | 27.493 | 37.214.132 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PROGRESSISTI | 15.134 | 20.485.166 | Supera il 15% dei voti validi in un collegio |
| POLO DELLE LIBERTA' | 12.640 | 17.109.323 | Supera il 15% dei voti validi in un collegio |

Lombardia Popolazione: 8.856.074 Quota spettante: 7.084.859.200
Tot. voti validi: 5.709.998
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 5.464.126

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| LEGA ALPINA LUMBARDA | 246.046 | 319.026.550 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| ALLEANZA NAZIONALE | 380.041 | 492.766.268 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PROGRESSISTI | 1.291.579 | 1.674.678.688 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO DELLE LIBERTA' | 2.491.423 | 3.230.412.542 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 837.082 | 1.085.371.770 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PANNELLA-RIFORMATORI | 217.955 | 282.603.382 | Almeno un candidato eletto nella regione |

Trentino-Alto Adige Popolazione: 890.360 Quota spettante: 712.288.000
Tot. voti validi: 539.555
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 533.277

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| ADA | 34.590 | 46.201.209 | Supera il 5% dei voti validi nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 61.259 | 81.822.487 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| ALLEANZA NAZIONALE | 53.389 | 71.310.677 | Supera il 5% dei voti validi nella regione |
| POLO DELLE LIBERTA' | 107.656 | 143.794.082 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| SVP | 217.137 | 290.025.783 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PROGRESSISTI | 59.246 | 79.133.761 | Supera il 5% dei voti validi nella regione |

*) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515 del 10/12/93

## Contributi per spese elettorali

**Veneto** Popolazione: 4 380 797 Quota spettante 3 504.637 600
Tot. voti validi: 2.773 877
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2 659 958

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| POLO DELLE LIBERTA' | 1.129.315 | 1.487.933.197 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 545.220 | 718.356.648 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| LEGA AUT.VENETA | 165.370 | 217.883.861 | Supera il 5% dei voti validi nella regione |
| PROGRESSISTI | 598.790 | 788.938.001 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| ALLEANZA NAZIONALE | 221.263 | 291.525.892 | Almeno un candidato eletto nella regione |

**Friuli-Venezia Giulia** Popolazione: 1.197 666 Quota spettante 958.132.800
Tot voti validi. 768.787
Tot. voti val. per assegnazione contributo 743 816

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| LISTA TRIESTE | 61.400 | 79.091.272 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO DELLE LIBERTA' | 317.401 | 408.854.218 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PROGRESSISTI | 148.526 | 191.321.015 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 116.408 | 149.948.809 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| ALLEANZA NAZIONALE | 100.081 | 128.917.486 | Supera il 5% dei voti validi nella regione |

**Liguria** Popolazione. 1.676.282 Quota spettante 1 341.025.600
Tot. voti validi: 1.079.397
Tot. voti val. per assegnazione contributo 1 022.899

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PROGRESSISTI | 401.810 | 526.774.878 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO DELLE LIBERTA' | 360.617 | 472.770.654 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| ALLEANZA NAZIONALE | 100.311 | 131.508.212 | Supera il 5% dei voti validi nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 160.161 | 209.971.856 | Almeno un candidato eletto nella regione |

**Emilia Romagna** Popolazione. 3.909.512 Quota spettante 3 127 609 600
Tot. voti validi. 2 663 249
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2 519.089

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| ALLEANZA NAZIONALE | 244.178 | 303.162.555 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO DELLE LIBERTA' | 605.552 | 751.831.415 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PROGRESSISTI | 1.291.409 | 1.603.366.608 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 377.950 | 469.249.021 | Almeno un candidato eletto nella regione |

*) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515 del 10/12/93

## Contributi per spese elettorali

**Toscana**

Popolazione. 3 529 946 Quota spettante 2 823 956 800
Tot. voti validi: 2.258.450
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2.130.101

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| POLO DELLE LIBERTA' | 396.807 | 526.062.297 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 343.828 | 455.826.000 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| ALLEANZA NAZIONALE | 280.133 | 371.383.089 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PROGRESSISTI | 1.109.333 | 1.470.685.413 | Almeno un candidato eletto nella regione |

**Umbria**

Popolazione: 811 831 Quota spettante: 649 464 800
Tot. voti validi: 503 346
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 503 346

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PROGRESSISTI | 257.246 | 331.923.214 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| ALLEANZA NAZIONALE | 135.372 | 174.669.807 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 110.728 | 142.871.779 | Almeno un candidato eletto nella regione |

**Marche**

Popolazione 1 429 205 Quota spettante: 1 143 364 000
Tot voti validi 870 611
Tot voti val per assegnazione contributo 870 611

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PATTO PER L'ITALIA | 183.914 | 241.532.265 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PROGRESSISTI | 374.717 | 492.111.779 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| ALLEANZA NAZIONALE | 159.902 | 209.997.565 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO DELLE LIBERTA' | 152.078 | 199.722.391 | Supera il 5% dei voti validi nella regione |

**Lazio**

Popolazione 5 140 371 Quota spettante 4 112 296 800
Tot. voti validi. 3 113.125
Tot. voti val per assegnazione contributo: 2.839.272

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PATTO PER L'ITALIA | 449.201 | 650.606.154 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PROGRESSISTI | 1.103.752 | 1.598.633.670 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO BUON GOVERNO | 1.286.319 | 1.863.056.976 | Almeno un candidato eletto nella regione |

*) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515 del 10/12/93

## Contributi per spese elettorali

**Abruzzi** .. Popolazione· 1.249 054 Quota spettante· 999 243 200
Tot. voti validi: 723.698
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 693.579

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PROGRESSISTI | 261.350 | 376.528.428 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| ALLEANZA NAZIONALE | 165.129 | 237.902.287 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| FORZA ITALIA-CCD | 149.965 | 216.055.426 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 117.135 | 168.757.059 | Supera il 5% dei voti validi nella regione |

**Molise** Popolazione: 330.900 Quota spettante. 264.720.000
Tot. voti validi: 170 987
Tot. voti val per assegnazione contributo: 143.829

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PATTO PER L'ITALIA | 31.161 | 57.352.411 | Supera il 15% dei voti validi in un collegio |
| PROGRESSISTI | 62.227 | 114.529.973 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO BUON GOVERNO | 50.441 | 92.837.616 | Supera il 15% dei voti validi in un collegio |

**Campania** Popolazione: 5.630 280 Quota spettante 4 504 224 000
Tot. voti validi: 2.682.617
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2 438.194

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PROGRESSISTI | 1.013.970 | 1.873.168.423 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 534.033 | 986.551.626 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO BUON GOVERNO | 890.191 | 1.644.503.951 | Almeno un candidato eletto nella regione |

**Puglia** Popolazione: 4.031.885 Quota spettante: 3 225 508 000
Tot. voti validi: 2.006.846
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 1.748.838

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PROGRESSISTI | 675.871 | 1.246.557.610 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO BUON GOVERNO | 669.760 | 1.235.286.652 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 403.207 | 743.663.738 | Almeno un candidato eletto nella regione |

*) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515 del 10/12/93

## Contributi per spese elettorali

**Basilicata**

Popolazione: 610 528 — Quota spettante: 488 422.400
Tot. voti validi: 298.640
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 279.697

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| POLO BUON GOVERNO | 88.251 | 154.108.786 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| LETTIERI | 12.839 | 22.420.173 | Supera il 15% dei voti validi in un collegio |
| PATTO PER L'ITALIA | 70.308 | 122.775.726 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PROGRESSISTI | 108.299 | 189.117.715 | Almeno un candidato eletto nella regione |

**Calabria**

Popolazione: 2.070 203 — Quota spettante: 1.656.162.400
Tot. voti validi: 905.539
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 875.542

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PROGRESSISTI | 353.664 | 668.985.633 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 210.862 | 398.863.465 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO BUON GOVERNO | 311.016 | 588.313.302 | Almeno un candidato eletto nella regione |

**Sicilia**

Popolazione: 4 966 386 — Quota spettante 3 973 108 800
Tot. voti validi: 2.368 448
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2.095 201

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PROGRESSISTI | 736.960 | 1.397.489.912 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO BUON GOVERNO | 1.004.063 | 1.903.994.672 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PATTO PER L'ITALIA | 354.178 | 671.624.216 | Almeno un candidato eletto nella regione |

**Sardegna**

Popolazione: 1.648 248 — Quota spettante 1 318 598 400
Tot. voti validi: 854.211
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 808.410

| Gruppo elettorale | Voti riportati | Contributo | Motivo ass. contributo* |
|---|---|---|---|
| PATTO PER L'ITALIA | 207.800 | 338.942.798 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PROGRESSISTI | 267.853 | 436.895.310 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| POLO BUON GOVERNO | 244.532 | 398.856.402 | Almeno un candidato eletto nella regione |
| PS D'AZ. | 98.225 | 143.903.890 | Supera il 5% dei voti validi nella regione |

*) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515 del 10/12/93

94A4968

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Mancata conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 326, recante: «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti»

Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 326, recante «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994.

**94A4945**

### Mancata conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante «Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incendi rilevanti».

Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante «Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incendi rilevanti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994.

**94A4946**

### Mancata conversione del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994.

**94A4947**

### Mancata conversione del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali».

Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994.

**94A4948**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 luglio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romedit, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratorio interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Stamperia di Missaglia*, con sede in Monza (Milano) e unità di Missaglia (Como), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Stamperia di Missaglia*, con sede in Monza (Milano) e unità di Missaglia (Como), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 20 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1993 con decorrenza 5 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994:

1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore degli stessi dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. M.A.G. - Macchine agricole generali*, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Giannattasio Leonardo e Matteo*, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unità di Montecorvino Rovella (Salerno), per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Industrie Secco*, con sede in Preganziol (Treviso) e unità di Preganziol (Treviso), per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo*, con sede in Viterbo e unità di Viterbo, per il periodo dal 26 novembre 1993 al 25 maggio 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 26 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo*, con sede in Viterbo e unità di Viterbo, per il periodo dal 26 maggio 1994 al 25 novembre 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 25 maggio 1994;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Giza*, con sede in Bagnolo di Piano (Reggio Emilia), unità di Bagnolo di Piano (Reggio Emilia) e Roma, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 4 novembre 1993, n. 3371.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 22 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Erredi*, con sede in Ospedaletto Valsugana (Trento) e unità di Ospedaletto Valsugana (Trento), per il periodo dal 28 gennaio 1994 al 27 luglio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 21 aprile 1993, n. 399/93.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Telsar tessitura delle Sarche*, con sede in Cavedine (Trento) e unità di Cavedine (Trento), per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Glacier Vandervell*, con sede in Gardolo di Trento (Trento) e unità di Gardolo di Trento (Trento), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Mec fond*, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Ceramiche F.lli De Petris*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unità di Gualdo Tadino (Perugia), per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Grafiche F.G.F.*, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Fiat Avio* (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.a.s. Fendi Paola e sorelle*, con sede in Roma, via Cornelia e unità di Roma, via Cornelia, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Emiliana di macinazione*, con sede in Ferrara, frazione Pontelagoscuro e unità di Ferrara, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Datamont*, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Demalena*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unità di Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. G.B. & C.*, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.a.s. S.I.T.A.L.*, con sede in Olmo di Martellago (Venezia) e unità di Olmo di Martellago (Venezia), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Comitato tecnico del 7 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.a.s. Suardi industria confezioni di Suardi Piermario & C.*, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.

Comitato tecnico del 7 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 10 febbraio 1994;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Speedprint italiana*, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Comitato tecnico del 7 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994:

1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 14 settembre 1993 con effetto dal 17 agosto 1992, in favore degli stessi dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Opere idriche*, con sede in Cagliari e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 17 agosto 1993 al 16 febbraio 1994.

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1993 con decorrenza 17 agosto 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. N.O.M.O.*, con sede in Oggiono (Como) è unità di Oggiono (Como), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 6 dicembre 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 12 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Electro Adda costruzioni elettromeccaniche*, con sede in Beverate di Brivio (Como) e unità di Beverate di Brivio (Como), per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 12 gennaio 1994;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. IVM*, con sede in Lissone (Milano) e unità di Lissone (Milano), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Comitato tecnico del 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*Consorzio Italtel Telesis*, con sede in Milano, unità di Genova, Milano, Napoli, Roma, Taranto e Torino, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 29 settembre 1993;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Landini*, con sede in Fabbrico (Reggio Emilia) e unità di Fabbrico (Reggio Emilia), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12957/4 del 28 aprile 1993;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 3 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Landini*, con sede in Fabbrico (Reggio Emilia) e unità di Fabbrico (Reggio Emilia), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1993 con decorrenza 3 agosto 1993;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Officine Adige*, con sede in Verona e unità di Verona, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 gennaio 1994.

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 25 ottobre 1993;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. De Simon*, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Osoppo (Udine), per il periodo dal 18 maggio 1993 al 17 novembre 1993.

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 18 maggio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 18 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.r.l. De Simon*, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Osoppo (Udine), per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 18 novembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dall'11 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.n.c. Mery style di Bulla Giancarlo & C.*, con sede in Alseno (Piacenza) e unità di Alseno (Piacenza), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del 10 luglio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Cogefar impresit*, con sede in Milano e unità di Mazzo di Rho (Milano), Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993,

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 10 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Quotidiano Italia*, con sede in Assago (Milano) e unità di Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 10 novembre 1993,

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Itea*, con sede in Milano e unità di Crespellano (Bologna), Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Malagnino (Cremona), Putignano (Bari) e Segrate (Milano), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993,

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Padovani* (Gruppo Padovani), con sede in Cusago (Milano), unità di Asti, Borgomanero (Novara), Caresanablot (Vercelli), Cusago (Milano), Mercallo (Varese), Monasterolo di Savigliano (Cuneo) e S. Secondo di Pinerolo (Torino), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993,

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. S.E.I.T. - Società elettrica impianti telefonici* (Gruppo Padovani), con sede in Empoli (Firenze) e unità di Bastia Umbra (Perugia), Empoli (Firenze), Pisa e Pistoia per il periodo dal 21 gennaio 1994 al 20 giugno 1994

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993

Articolo 2, comma 4, legge 223/91,

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Cogolo*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unità di Pozzuolo del Friuli (Udine), S. Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994,

18) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Seveso Clima*, dal 30 marzo 1994 *York International S.p.a.*, con sede in Milano e unità di Barlassina (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Comitato tecnico del 12 maggio 1994

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Meloni*, con sede in Tolentino (Macerata) e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994,

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.n.c. Ossidam di Liberatore P. & C.*, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Montesilvano (Pescara), per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994.

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. O.A.S.A.* con sede in Lecco (Como) e unità di Barzana (Bergamo), per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Comitato tecnico dell'8 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994;

22) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Officine Riva,* con sede in Varese e unità di Varese, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Piaggio veicoli europei,* con sede in Pontedera (Pisa), centri commerciali e magazzini nazionali e unità di Pontedera (Pisa), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 15 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Piaggio veicoli europei,* con sede in Pontedera (Pisa) e unità di Arcore (Milano), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Comitato tecnico del 15 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 11 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Ciappazzi,* con sede in Terme Vigliatore (Messina) e unità di Terme Vigliatore (Messina), per il periodo dal 31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993.

Comitato tecnico del 15 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 31 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Ciappazzi,* con sede Terme Vigliatore (Messina) e unità di Terme Vigliatore (Messina), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993

Comitato tecnico del 15 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1993 con decorrenza 1° maggio 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. A.M.A. - Accessori macchine agricole,* con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 15 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Selegg,* con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e unità di Morsano al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 4 giugno 1993 al 9 novembre 1993.

Comitato tecnico del 8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 4 giugno 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Dominique e Jacqueline,* con sede in Nodica di Vecchiano (Pisa) e unità di Nodica di Vecchiano (Pisa), per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Gkn Birfield,* con sede in Brunico, (Bolzano) e unità di Brunico (Bolzano), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

*S.p.a. Prefabbricati Valdadige,* con sede in Matera e unità di Matera, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Stimi,* con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 23 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994,

L'I N P S è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S p a Vincenzo Cangiano*, con sede in Casoria (Napoli), unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994,

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S r l Zagato CAR DAL 17 gennaio 1994 LA CAR S r l* con sede in Bergamo, unità di Terrazzano di Rho (Milano), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 16 gennaio 1994

Comitato tecnico del 5 maggio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993,

Il presente DM annulla e sostituisce il DM 15379/13 del 20 giugno 1994

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S r l LA CAR* già *Zagato Car S r l*, con sede in Bergamo, unità di Terrazzano di Rho (Milano), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 9 febbraio 1994

Comitato tecnico del 5 maggio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 17 gennaio 1994,

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S p a CO ME CART*, con sede in Mauro Torinese (Torino), unità di Cuneo, uffici di Assago, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994

Comitato tecnico del 15 giugno 1994

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p a Marconi Automazione*, con sede in Monza (Milano), unità di Milano, (Monza), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994

Comitato tecnico del 15 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S p a Facep - Fabbrica Cementi Precompressi*, con sede in Milano, uffici di Roma e Milano e unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 15 febbraio 1994

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

*S p.a Calabrese Veicoli Industriali*, con sede in Bari e unità di Brescia, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994

Comitato tecnico del 6 luglio 1994

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

*S p a Calabrese Veicoli Industriali*, con sede in Bari e unità di Brescia, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994

Comitato tecnico del 6 luglio 1994,

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S p a. Calabrese Veicoli Industriali*, con sede in Bari e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992

Comitato tecnico del 6 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 24 febbraio 1992

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S p a Calabrese Veicoli Industriali*, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 19 marzo 1994 al 23 agosto 1994

Comitato tecnico del 6 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 26 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994

Art 2, comma 4, della legge n 223/91

Art 1, comma 4, del decreto legge n 299/94

6) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta·

*S p a Editar*, con sede in Cagliari-Elmas e unità di Cagliari-Elmas, per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994

Comitato tecnico del 6 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Calabrese Engineering*, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 19 marzo 1994 al 23 agosto 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

Art. 1, comma 4, del decreto legge n. 299/94.

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Costruzioni Meccaniche Bernardini - C.M.B.*, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993.

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Costruzioni Meccaniche Bernardini - C.M.B.*, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 27 marzo 1994.

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Confezioni Tiber*, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Unità e Uffici in Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 20 dicembre 1993 all'11 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 20 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Montedison*, con sede in Milano e ufficio di Ravenna, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993.

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. IDM*, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Solo per i lavoratori in C.F.L.

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. IDM*, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Solo per i lavoratori in C.F.L.

14) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993, con effetto dal 4 maggio 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. IDM*, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Art. 7, comma 5, della legge n. 236/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Solo per i lavoratori in C.F.L.

15) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993, con effetto dal 1° dicembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Granitsarda*, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

16) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993, con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Cantiere Navale Dante Castracani*, con sede in Ancona e unità di Ancona, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Comus*, con sede in Macerata e unità di Potenza Picena (Macerata), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

18) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Conus*, con sede in Macerata e unità di Potenza Picena (Macerata), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 1° gennaio 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. - I.P.E.R. Italiana Perforazione e Ricerche*, con sede in Prezzate di Mapello (Bergamo) e unità di Pantelleria (Ragusa), Prezzate di Mapello (Bergamo) e Ragusa, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993

20) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

*S.r.l. - I.P.E.R. Italiana Perforazione e Ricerche*, con sede in Prezzate di Mapello (Bergamo) e unità di Pantelleria (Ragusa), Prezzate di Mapello (Bergamo) e Ragusa, per il periodo dal 17 novembre 1993 al 13 dicembre 1993

Comitato tecnico del 6 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 17 novembre 1993

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Marchetti Autogru*, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

22) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.r.l. Stamperia Larianella*, con sede in Lurate Caccivio (Como) e unità di Lurate Caccivio (Como), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994

Comitato tecnico del 20 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Italprogetti Impianti (Gruppo Merloni Progetti)*, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994

Comitato tecnico del 6 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993

24) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 18 orttobre.1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

*S.p.a. Italprogetti Impianti (Gruppo Merloni Progetti)*, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994.

25) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. F.lli Guarda*, con sede in Paitone (Brescia) e unità di Carrara (Massa), Nuvolera (Brescia) e unità ed uffici in Paitone (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 24 novembre 1993

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

26) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Cesam Costruzioni*, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

27) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Diatekno*, con sede in Mirandola (Modena) e unità di Mirandola (Modena), per il periodo dal 19 febbraio 1994 al 30 giugno 1994

Comitato tecnico del 6 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91

28) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Magni Trans*, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

29) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Laimar*, con sede in Torino e unità di Caprie (Torino), per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 13 dicembre 1993.

30) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Cementir*, con sede in Roma e unità di Napoli, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 13 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**94A4916**

## UNIVERSITÀ DI BARI

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Bari sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di economia:*

economia e direzione delle imprese;
diritto della previdenza sociale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A4956**

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POSTI DI PRIMA FASCIA

*Facoltà di giurisprudenza:*

diritto civile (biennale).

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

meccanismi di reazione in chimica organica.

*Facoltà di farmacia:*

fisiologia generale.

*Facoltà di scienze politiche:*

storia politica e diplomatica dell'Asia orientale.

POSTI DI SECONDA FASCIA

*Facoltà di scienze politiche:*

sociologia del lavoro e dell'industria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A4955**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300